



ORDINANZA N° 16/2026/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Porto di Vibo Valentia - Autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di ripristino delle beole a protezione dell'oleodotto ENI Industrial Evolution S.p.A. presso la spiaggia di Vibo Marina (VV)
-----------------	--

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** l'art. 8,co. 3 lett. r) della Legge 84/94 e s.m.i., in base al quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite da altri organi della medesima Legge 84/94 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 287 del 12.11.2025 con il quale l'Avv. Paolo Piacenza è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** Il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 138/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f. I Dott. Pasquale Faraone;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge

conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;

- VISTA** la concessione demaniale marittima per licenza n. 13/2022/ADSP-MTMI del 07.07.2022, avente scadenza al 31/12/2025, intesa ad occupare una zona di suolo demaniale marittime della superficie complessiva di mq. 2.734,96 circa, situata nell'ambito portuale di Vibo Valentia Marina (VV), identificata catastalmente al foglio di mappa 1 particella n. 240, del Comune censuario di Vibo Valentia, allo scopo di mantenere un oleodotto di collegamento Porto/Deposito, di una piattaforma attracco navi cisterna, manufatti vari ed attrezzature, in corso di rinnovo;
- VISTA** che il concessionario è tenuto, a propria cura e spese, per l'intera durata dell'utilizzo del bene demaniale, a garantire la regolare esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria del compendio, al fine di assicurarne in ogni momento il pieno e sicuro funzionamento sotto tutti i profili (sicurezza, prevenzione infortuni, tutela ambientale, antinquinamento, ecc.), assumendosi le relative responsabilità e attenendosi alle prescrizioni dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio nonché di ogni altro Ente o Amministrazione competente in materia;
- VISTA** l'istanza prot. n. 7440 E/26 del 11/03/2026, con la quale il dott. Alessandro CAO, legale rappresentante della ditta ENI INDUSTRIAL EVOLUTION S.p.A. Deposito di Vibo Valentia, con sede in Viale delle Industrie n. 117 – 89900 Vibo Valentia (VV), ha richiesto l'autorizzazione all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su un tratto dell'oleodotto di proprietà ENI S.p.A., situato al di sotto della spiaggia, in area di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale, nel tratto compreso tra il fosso della Badessa e la spiaggia libera lato Nord del Lido La Vela;
- RILEVATO** che i suddetti lavori di manutenzione straordinaria risultano necessari per garantire la messa in sicurezza del tratto di arenile sopra indicato, nonché funzionali al ripristino delle beole di copertura della canalizzazione in cui è alloggiato l'oleodotto E.N.I.;
- TENUTO CONTO** che le suddette aree demaniali marittime portuali saranno parzialmente occupate dalle operazioni necessarie al ripristino del tratto interessato;
- VISTO** il parere urbanistico favorevole del competente ufficio comunale alla SCIA CONDIZIONATA inoltrata in data 10/03/2026 al comune di Vibo Valentia con pratica SUAP, codice univoco n. 6217, del committente ENI INDUSTRIAL EVOLUTION S.P.A. rif. prot. SUAP n. 201524/2026;
- CONSIDERATO** che la presente Ordinanza ha efficacia dalla data di pubblicazione e fino al completamento dei lavori;
- RITENUTO** pertanto necessario adottare ogni misura amministrativa in relazione alle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione territoriale di questa Autorità di Sistema Portuale, mediante apposito provvedimento ordinatorio interdittivo, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, nonché di consentire l'installazione e la messa in sicurezza delle strutture e attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività richieste;
- RITENUTO** di non ravvisare, allo stato attuale, motivi ostativi all'accoglimento della richiesta e che nulla osta, ai fini demaniali marittimi, alla temporanea destinazione dell'area per le finalità indicate nell'istanza;

- VISTO** il Regolamento d'uso dei beni demaniali marittimi ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'AdSP MTMI, adeguato al D.M. 202/2022 ed alle Linee guida ministeriali adottate con D.M. 110/2023, approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 106/2025 in data 02/10/2025, fruibile sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio all'indirizzo: <https://www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti/2025/10/02/decreto-106-del-02-10-2025-approvazione-del-regolamento-d-uso-dei-beni-demaniali-marittimi-ricadenti-nella-circoscrizione-territoriale-dell-adsp-mtmi-adeguato-al-d-m-202-2022-ed-alle-linee-guida-ministeriali-adottate-con-d-m-110-2023-2654/>;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiteGli dalla legge 84/1994 e s.m.i., nonché dal Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile n. 257 del 18/06/2021;
- SU PROPOSTA** del RUP e del Dirigente dell'Area Sedi Periferiche che attesta la regolarità tecnica-amministrativa del presente provvedimento;
- SENTITO** il Segretario Generale F.F. dott. Pasquale Faraone

RENDE NOTO

che, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al completamento dei lavori, la ENI INDUSTRIAL EVOLUTION S.p.A. Deposito di Vibo Valentia, con sede in Viale delle Industrie n. 117 – 89900 Vibo Valentia (VV), per il tramite dell'impresa esecutrice TRE COLLI S.p.A. (P.IVA e Cod. Fisc. 00166640342), con sede legale in via Cornini Malpeli n. 2 – Fidenza (PR), eseguirà un intervento di manutenzione straordinaria dell'oleodotto sito sulla spiaggia del porto di Vibo Valentia.

ORDINA

ART. 1

ZONA DI INTERDIZIONE

Nell'area di demanio marittimo, dettagliata nell'allegato "Planimetria", sono vietati l'accesso, il transito, carraio e pedonale, e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo ad eccezione del personale e dei mezzi impegnati nella realizzazione dell'intervento, nonché personale e mezzi delle Pubbliche Autorità che abbiano necessità di accedervi in ragione dello svolgimento delle rispettive attribuzioni, presso i punti di intervento di seguito delineati e distinti nello stralcio planimetrico che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale della presente:

PUNTI DI INTERVENTO	AREA DI INTERVENTO
1° PUNTO (INIZIO)	Tratta oleodotto fronte mare (su spiaggia) – prossimità sbocco "Fosso della Badessa"
2° PUNTO (FINE)	Tratta oleodotto fronte mare (su spiaggia) – spiaggia Libera lato Nord "Lido La Vela"

ART. 2 LAVORI

L'Impresa TRE COLLI S.p.A. dovrà provvedere al ripristino della copertura in beole della canalizzazione che ospita l'oleodotto ENI. In particolare, l'intervento sarà eseguito mediante le seguenti operazioni:

1. Rilievo dello stato di consistenza delle aree prima dell'installazione del cantiere;
2. Predisposizione di idonea cartellonistica per la segnalazione e l'identificazione del cantiere e dei rischi specifici;
3. Recinzione dell'area oggetto di scavo mediante struttura metallica amovibile;
4. scavi di sondaggio e ricerca delle condotte interessate e dei servizi interferenti e loro messa in luce in almeno 3 punti lungo il tracciato;
5. scavo e messa in luce delle beole a protezione della tubazione esistente sia con mezzi meccanici che a mano in vicinanza delle tubazioni e dei sottoservizi in modo da non danneggiare gli stessi;
6. accantonamento delle terre a bordo scavo o in luogo limitrofo;
7. caratterizzazione dei terreni sia da un punto di vista dei parametri di inquinamento che di granulometria;
8. eventuale realizzazione di opere di presa e smaltimento delle acque di falda;
9. rimozione delle Beole in calcestruzzo da ripristinare;
10. messa in sicurezza delle pareti di scavo;
11. bonifica della tubazione con acqua;
12. pulizia e rimozione delle sabbie presenti all'interno dei canali di alloggiamento della tubazione esistente;
13. ricollocazione e riposizionamento delle Beole esistenti fuori dalla sede di posa;
14. riempimento dello scavo e ricopertura delle Beole con il materiale presente a bordo scavo.
15. ripristino dei luoghi allo stato ante dell'intervento.

ART. 3

OBBLIGHI DELL'AUTORIZZATO (ENI INDUSTRIAL EVOLUTION S.p.A.)

La società ENI INDUSTRIAL EVOLUTION S.p.A. dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a. Eseguire esclusivamente i lavori previsti nell'istanza;
- b. Svolgere le attività esclusivamente nelle ore diurne;
- c. Assumere tutte le responsabilità connesse alla figura del Datore di Lavoro, come definita dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento al Capo III, Sezione I del medesimo decreto;
- d. Predisporre adeguate barriere interdittive per impedire l'accesso e la sosta su aree demaniali marittime interessate, garantendo comunque la fruibilità delle aree portuali limitrofe e della spiaggia;
- e. Rispettare la normativa urbanistica ed edilizia, anche in zona sismica (Legge n. 64/1974 e D.M. 16/01/1996), nonché le disposizioni in materia ambientale e di sicurezza;
- f. Attenersi integralmente alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro;
- g. Adottare ogni misura necessaria per prevenire fenomeni di inquinamento marino;
- h. Non ostacolare il transito veicolare durante i lavori e segnalare adeguatamente le aree con apposita segnaletica diurna e notturna;
- i. Evitare che le attività interferiscano con l'uso ordinario dell'arenile o con concessioni demaniali limitrofe;
- j. Comunicare l'avvio dei lavori all'AdSP e alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia e adottare misure a tutela della pubblica incolumità per tutta la durata degli stessi;
- k. Trasmettere, a lavori conclusi, un report fotografico dello stato dei luoghi all'AdSP e alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia;
- l. Eseguire i lavori sotto il diretto controllo di un Direttore dei Lavori/Cantiere, il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato.

ART. 4

IMPRESA AFFIDATARIA (ENI INDUSTRIAL EVOLUTION S.p.A.)

Al riguardo, occorre chiarire che l'art. 89 del d. lgs. n. 81/2008 distingue tra impresa esecutrice ed impresa affidataria dei lavori. Definisce la prima come quell'impresa "che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali", ma attribuisce alla seconda un ruolo preminente nell'esecuzione dei lavori, demandando poi agli artt. 95, 96 e 97 la definizione di differenti obblighi di rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza. Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice è tenuto all'adempimento delle misure generali di tutela previste dall'art. 95 del Testo Unico, che risultano definite sia con riferimento alle misure generali previste dall'art. 15, sia alle misure particolari relative al cantiere. A detti obblighi si aggiungono poi quelli previsti dall'art. 96 (che competono ai datori di lavoro dell'impresa affidataria e dell'impresa esecutrice), tra i quali assume specifica rilevanza, accanto agli adempimenti concreti quali l'obbligo di adeguato accatastamento dei materiali, di rimozione di quelli pericolosi e di stoccaggio ed evacuazione dei detriti e delle macerie, quello fondamentale di redazione del piano operativo di sicurezza. In particolare, l'art. 97 attribuisce al datore di lavoro dell'impresa affidataria il compito generale di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni derivanti dall'esecuzione di lavori in appalto (art.26 Testo Unico). Al datore di lavoro dell'impresa affidataria compete, altresì, il coordinamento degli interventi gravanti sull'impresa esecutrice (artt. 95 e 96) e la verifica della congruenza del piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa esecutrice.

ART. 5

OBBLIGHI DELL'IMPRESA ESECUTRICE (TRE COLLI S.p.A.)

L'impresa esecutrice è obbligata, nella predisposizione delle barriere interdittive e della segnaletica monitoria, allo scrupoloso rispetto della pertinente legislazione in materia antinfortunistica ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro avuto particolare riguardo al D. Lvo 81/2008 come successivamente modificato ed integrato.

Durante tutto l'intervento dovranno essere garantite dalla ditta esecutrice dei lavori tutte le condizioni di sicurezza individuale ed ambientale, secondo la normativa vigente previste per questa tipologia di interventi, attenendosi alle procedure ed alle indicazioni riportate nel Piano operativo di Sicurezza allegato di cui al g. lgs. 81/2008.

Il datore di lavoro dell'impresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, deve:

1. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
2. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
3. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente, ove presente;
4. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
5. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.

La Ditta TRE COLLI S.p.A., dovrà essere in possesso di mezzi ed attrezzature regolarmente sottoposte a verifiche periodiche, le cui modalità e le procedure tecniche delle verifiche, seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura ed i mezzi sono stati costruiti e messi in servizio; inoltre, il personale dipendente, dovrà essere dotato di capacità ed attitudini tecnico-professionali adeguate a svolgere le attività di che trattasi.

Dovrà essere effettuata la valutazione dei rischi come previsto dal D.Lgs 81/08 e successive integrazioni.

Il Datore di lavoro dell'impresa esecutrice provvede inoltre a:

- a. prima dell'inizio dei lavori trasmette il proprio Piano Operativo di Sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette all'AdSP-MTMI unitamente alla comunicazione di inizio lavori (Art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008);

- b. mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni prima dell'inizio dei lavori (Art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008);
- c. designare gli addetti alla gestione dell'emergenza (Art. 18, comma 1, lett. b) e art. 104, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008);
- d. inserire nel cartello di cantiere i nominativi dei coordinatori per la sicurezza (Art. 90, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008);
- e. attuare quanto previsto nei piani di sicurezza (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008);
- f. adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del D.Lgs. 81/2008; (Art. 96, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008);
- g. curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi (Art. 96, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 81/2008);
- h. curare che lo stoccaggio delle terre oggetto di scavo avvenga correttamente (Art. 96, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 81/2008);

ART. 6

INSTALLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE TEMPORANEO

L'impresa TRE COLLI S.p.A. dovrà:

1. Delimitare il cantiere mediante divisori metallici adeguatamente ancorati al suolo, al fine di garantire la sicurezza degli operatori e della collettività; l'area recintata sarà inoltre utilizzata come zona di sosta per i mezzi e per il deposito delle attrezzature;
2. Posizionare segnaletica diurna e notturna di divieto, pericolo, obbligo e informazione;
3. Attuare misure di prevenzione per impedire sversamenti di liquidi in mare;
4. Classificare i rifiuti prodotti secondo codici CER e predisporre specifiche misure per la gestione di rifiuti pericolosi, sanitari e biodegradabili.

ART. 7

DIRETTORE DEI LAVORI/CANTIERE

Il Direttore dei Lavori/Cantiere è tenuto a:

1. Dirigere e controllare tecnicamente, contabilmente e amministrativamente la corretta esecuzione dei lavori in conformità al contratto;
2. Verificare la realizzazione a regola d'arte, secondo progetto e la presente ordinanza;
3. Controllare periodicamente la regolarità documentale dell'appaltatore;
4. Sospendere i lavori su ordine del committente;
5. Autorizzare la sospensione di singole lavorazioni in caso di pericolo grave e immediato per i lavoratori.

ART. 8

MANLEVA

La ENI INDUSTRIAL EVOLUTION S.p.A. e l'Impresa TRE COLLI S.p.A. risponderanno di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree demaniali marittime portuali, ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree demaniali marittime messe a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza. L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando le società ENI INDUSTRIAL EVOLUTION S.p.A. e l'Impresa TRE COLLI S.p.A. direttamente responsabili di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi.

ART. 9

DURATA

La presente autorizzazione ha efficacia dalla data di pubblicazione fino al completamento dei lavori.

Al termine, la ENI INDUSTRIAL EVOLUTION S.p.A. dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi e alla rimozione di ogni struttura installata, restituendo le aree alla destinazione originaria. L'eventuale deposito su aree demaniali non autorizzate sarà considerato occupazione abusiva e sanzionato ai sensi degli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.

**ART. 10
NORME FINALI**

Si applicano, per quanto compatibili, le ordinanze richiamate in premessa, nonché le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalle autorità competenti.

**ART. 11
SANZIONI**

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

**ART. 12
PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE**

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale.

**ART. 13
ENTRATA IN VIGORE**

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Gioia Tauro, 22/04/2026

IL DIRIGENTE
DELL'AREA UFFICI AMMINISTRATIVI DECENTRATI
Arch. Giuseppe CARDONA

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Pasquale FARAONE

IL PRESIDENTE
Avv. Paolo Piacenza